La professione giornalistica e gli organismi che la rappresentano e tutelano.

La professione, come certamente saprete, nel nostro Paese è regolata da una legge dello Stato: la legge 3 febbraio 1963 n. 69.

I principi enunciati da questa legge sono:

- 1) l'attività giornalistica intesa come attività intellettuale a carattere professionale (un'attività cioè caratterizzata cioè dall'elemento della "creatività" che fa del giornalista non un impiegato o un operatore dell'informazione ma, appunto, un professionista);
- 2) la rilevanza sociale del giornalismo e l'obbligo per chi lo eserciti di iscriversi in un Albo a garanzia della pubblica opinione e del lettore destinatario dell'informazione.

Ricordo, a questo proposito, che il termine "Albo" (dal latino "Album" – tavola dipinta in bianco sulla quale si affiggevano gli avvisi) ha molti significati. L'Albo professionale però è definibile come il documento che attesta pubblicamente l'esistenza, nei soggetti iscritti, di particolari requisiti nonché la loro idoneità al legittimo esercizio di una professione intellettuale;

3) l'autogoverno della categoria: la gestione cioè dell'Albo affidata a giornalisti che siano eletti democraticamente dalla categoria: in una parola l'Ordine.

Per i romani il termine *ordo* indicava molti significati; fra gli altri, il complesso dei cittadini appartenenti ad una stessa classe sociale: I"Ordo".... dei *senatori*, dei *plebei*, ecc.. Nel Medio Evo e nel Rinascimento numerose sono state le corporazioni professionali, di arti e mestieri, che avevano la caratteristica di gruppi sociali chiusi, con propria autonomia e giurisdizione riconosciute dallo Stato.

Solo nel XIX secolo con l'avvento dello stato di diritto si può parlare però di ordinamenti professionali.

Per quel che riguarda l'Italia in particolare, la legislazione ordinistica si ispira ai criteri introdotti in Francia e cioè il monopolio legale dell'esercizio professionale per coloro che ottenevano l'iscrizione in appositi albi nonché l'autonomia degli enti professionali costituiti su base corporativa e dotati di personalità giuridica; ovviamente rimaneva la vigilanza dello Stato.

I primi Ordini riconosciuti sono quelli degli avvocati (1874) e dei notai (1875); nel 1919 vengono riconosciute le professioni della sanità:medici, veterinari e farmacisti. Nel 1923,già in regime fascista, gli ingegneri e gli architetti e, nel 1929, i geometri, i periti industriali, gli agronomi e i periti agrari.

Dal 1874 ad oggi sono stati riconosciuti in Italia 24 Ordini e Collegi professionali; attualmente ci sono più di 250 categorie che chiedono il riconoscimento legale. E' un fenomeno rilevantissimo che nasce dalla richiesta da parte della società di consulenze sempre più complesse e della tendenza della pubblica amministrazione ad avvalersi sempre più del "sapere" dei tecnici.

Oggi gli Ordini non si muovono più a tutela corporativa di uno status ma tendono a configurarsi come soggetti portatori di interessi generali.

Ora ci chiediamo: perché il tradizionale modello delle professioni liberali (forense) è stato applicato dal legislatore all'attività giornalistica prima solo sindacalmente organizzata? (In altri Paesi, ancora oggi, la professione rimane solo contrattualmente disciplinata e riconosciuta).

Ora sappiamo che si definisce come "professione" (dal latino "profiteor" – dichiararsi, cioè professarsi pubblicamente dedito) un'attività intellettuale il cui esercizio (in posizione di lavoro autonomo o dipendente) presuppone: a) un determinato "curriculum" di studi (cioè l'acquisizione di una "scienza" riconosciuta ufficialmente); b) un esame di idoneità (come necessaria verifica dell'effettivo apprendimento della scienza); c) l'iscrizione in un albo (elenco pubblico che documenta, con certezza, il requisito accademico e l'idoneità conseguita).

La risposta al quesito che ci siamo posti prima sta un una ragione di garanzia: quella cioè di tutelare un interesse pubblico (prima che privato) connesso all'esercizio di un'attività. Mi spiego. E' interesse della collettività (e cioè dell'ordinamento generale) che l'esercizio di certe attività a tutela degli utenti, sia posto in essere soltanto da chi possiede una certa competenza tecnica intesa come capacità culturale, ma soprattutto idoneità professionale. Tale caratteristica – prescindendo del delicato rapporto tra l'art. 21 e l'art. 41 della Costituzione - è stata riconosciuta dal legislatore anche per l'attività di informazione della pubblica opinione e cioè il giornalismo. Ed è stato riconosciuto proprio per il rilievo sociale che il giornalismo oggettivamente assume in una società moderna, quotidianamente su interessi, situazioni, rapporti, beni e valori della vita dei singoli e della collettività organizzata.

E' interessante ricordare, in proposito, il filone giurisprudenziale in tema di art. 21 della Corte Costituzionale la quale, attraverso tappe successive, ha riconosciuto: a) la natura coessenziale dell'art. 21 rispetto al regime di libertà garantito dalla Costituzione, cioè il carattere di "cardine" che tale noma riveste rispetto alla forma di "Repubblica democratica" fissata nella Carta Costituzionale (sentenze n. 5 del 1965; n. 11 e 98 del 1968; n. 105 del 1972; n. 94 del 1977); b) l'esistenza di un vero e proprio "diritto all'informazione" come risvolto passivo della libertà di espressione (sentenze n. 105 del

1972; n. 225 del 1974; n. 94 del 1977); c) la rilevanza pubblica o di pubblico interesse della funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato a esercitare un'attività d'info mazione giornalistica (sentenze n. 11 e n. 98 del 1968; n. 2 del 1971; n. 94 del 1977).

Si sente spesso dire che <u>solo</u> in Italia esiste un Ordine dei Giornalisti. In verità l'Ordine dei Giornalisti, in Europa, oltre che in Italia, esiste in alcune regioni della Spagna, come la Catalogna, e in Portogallo. Corporazioni di giornalisti sono attive in 13 Paesi del Centro e Sud America: Costarica, Guatemala, Repubblica Domenicana, Panama, Haiti, Honduras, Messico, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela (la più vecchia è quella del Cile perché è stata fondata nel 1956). In Africa l'Ordine dei Giornalisti esiste solo nel Madagascar.

Comunque in tutto il mondo, e non soltanto in Europa, in tema di tutela dei giornalisti, si registra un'unica tendenza: quella dell'autoregolamentazione. Si avverte, in sostanza tutta la delicatezza di un intervento dello Stato, o di altri soggetti che pongano dall'esterno limiti all'autonomia dell'informazione.

Questa attenzione esiste non solo nei paesi latini, ma anche nei paesi anglosassoni che hanno una cultura giuridica diversissima: in tutti si insiste nel rivendicare che certi interventi, come quello ad esempio di natura deontologica, spettino agli organismi della categoria, siano essi Ordini professionali, sindacati o associazioni, e nel chiedere una protezione legislativa.

La storia

Ma come e perché storicamente si è arrivati alla legge del '63?

Del giornalismo, inteso come prestazione intellettuale a carattere professionale, si comincia a parlare dal 1877, con la nascita dell'Associazione della Stampa Periodica Italiana. Nello statuto di tali associazioni erano previste infatti tre categorie di soci: gli effettivi coloro che esercitavano esclusivamente l'attività giornalistica, i pubblicisti, a quali era concesso svolgere con il giornalismo anche altre professioni, e i frequentatori, cioè quelle personalità del mondo

culturale e politico che con carattere di periodicità pubblicavano articoli su quotidiani e, in genere, sulla stampa.

Nel 1908 si ha il primo riconoscimento giuridico della professione e la nascita del primo embrione di albo: la legge n. 406 del 9 luglio, concede, infatti, ai giornalisti 8 scontrini ferroviari con la riduzione del 75% sulle tariffe. E lo concede a coloro che "fanno del giornalismo la professione abituale, unica e retribuita".

A questo scopo viene costituita un'apposita commissione presso le Ferrovie dello Stato per compilare l'elenco de direttori, dei redattori e dei corrispondenti di quotidiani ai quali concedere gli scontrini. L'albo viene poi recepito in sede contrattuale nel marzo del 1925. Un accordo fra la Federazione della Stampa e gli editori prevede la costituzione presso ciascuna Associazione regionale di un comitato paritetico giornalisti-editori per la compilazione dell'albo locale. Al centro venne costituito un comitato d'appello per giudicare su ricorsi avverso l'esclusione dalle sedi periferiche.

Il contratto stipulato poi il 14 luglio del '25, definisce"giornalisti professionisti coloro che da almeno 18 mesi facciano del giornalismo la professione unica retribuita"

Sempre nel '25. e precisamente al dicembre con la legge n. 2307, fu istituito l'Ordine dei Giornalisti avente le sue sedi nelle città dove esisteva la Corte d'Appello.

E Orume avience dovuto rormare gli albi locali e solo agli iscritti sarebbe stato consentito di esercitare la professione.

La normativa non ebbe però alcun seguito. Anzi, avvenne che nel febbraio del '28 un Regio decreto – ignorando la precedente legge – dettò norme soltanto per "l'istituzione dell'albo professionale dei giornalisti".

Ciò è facilmente spiegabile: nel '26 era stato, infatti, istituito il sistema del Sindacato unico di diritto pubblico" per tutte le categorie dei professionisti. Con questo sistema venivano mantenuti in vita – con forti limitazioni – gli ordini già esistenti. I nuovi, come l'Ordine dei Giornalisti, furono invece bloccati.

Il Regio Decreto del '28 prevedeva l'albo dei giornalisti suddiviso in tre distinti elenchi dei professionisti (cioè coloro che da almeno 18 mesi esercitavano esclusivamente la professione giornalistica), dei praticanti (coloro che pur esercitando esclusivamente la professione non avevano raggiunto l'anzianità di 18 mesi o i 21 anni di età) e dei pubblicisti (coloro che esercitavano, oltre all'attività retribuita di giornalista, anche altre attività o altre professioni).

Sotto il profilo della disciplina sostanziale, c'è una certa continuità con il passato e una certa somiglianza con l'ordinamento attuale: le categorie (i professionisti, i praticanti e i pubblicisti), i 18 mesi di pratica sono previsti ancora oggi, ecc. Non si può però parlare di autogovernato dai giornalisti; l'albo era infatti gestito da un comitato di 5 membri nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministero dell'Interno e delle Corporazioni.

Contro le decisioni del Comitato dell'albo si poteva ricorrere ad una commissione superiore per la stampa composta da 10 membri; commissione nominata con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministero dell'Interno e delle Corporazioni.

Dei 10 membri solo 5 erano scelti fra giornalisti designati dal Direttorio del Sindacato Nazionale Fascista.

Caduto il fascismo rinascono gli organismi della categoria basati sulla libera associazione.

Per la prima volta viene ricostituita la Federazione della Stampa (26 luglio 1943) presso il Circolo della Stampa di Palazzo Marignoli a Roma.

Il Sindacato si pone subito il problema dell'albo. Le strade da seguire potevano essere: 1) abolire la legislazione fascista e disciplinare ex novo la professione; 2) accertare la legislazione del '28 con alcuni correttivi. Fu scelta quest'ultima via e il Sindacato ottenne dal governo (peraltro presieduto da un antico Presidente della Federazione della Stampa stessa, l'on. Ivanoe Bonomi) l'emanazione di un decreto che sostituiva i Comitati interregionali per l'albo e la Commissione Superiore per la stampa con una Commissione Unica, avente sede a Roma, alla quale veniva affidata la tenuta degli 11 albi regionali e interregionali e la disciplina degli iscritti (D.L.L. 23.10.1944).

Questa Commissione Unica avrebbe dovuto avere un carattere provvisorio, rimase invece in vita fino al 1963 quando, appunto, nacque l'Ordine.

La Commissione ha costituito una prima formula di autogoverno della categoria in quanto i suoi componenti, pur se nominati dal Ministero di Grazia e Giustizia, venivano tutti designati dal Sindacato dei giornalisti italiani.

La Commissione, pur avendo carattere nazionale, si organizzò perifericamente istituendo presso ciascuno degli 11 albi regionali sub Commissioni o Comitati delegati, ai quali furono affidati i compiti di istruire le istanze di iscrizione.

In questa maniera la Commissione Unica assicurava di fatto un doppio esame di merito di ciascun iscritto, anche se la decisione definitiva apparteneva alla sede nazionale.

Nel 1959 il Ministro di Grazia e Giustizia, l'on. Gonella, dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, presentò alla Camera il disegno di legge n. 1563 sull'ordinamento della professione giornalistica. Le ripetute sollecitazioni della Federazione della Stampa, in particolare i documenti approvati al Congresso di Sorrento del '62, ebbero l'effetto di imprimere ai lavori della Commissione un rito accelerato, tanto che il disegno di legge fu approvato all'unanimità, in sede legislativa e con il voto favorevole di tutti i gruppi della Camera, dalla Commissione il 12 dicembre 1962 e trasmesso cinque giorni dopo alla presidenza del Senato.

Il disegno di legge fu esaminato, sempre in sede legislativa, dalla II Commissione del Senato e, in una sola seduta, il 24 gennaio 1963 ottenne l'approvazione definitiva.

Con la nascita dell'Ordine si è posto il problema dei rapporti fra il nuovo ente e il sindacato di categoria: la Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Alcuni sostengono che i compiti dell'Ordine potrebbero essere più opportunamente assolti dal Sindacato. Nella storia che vi ho

tracciato, si è visto che l'albo ha un'origine sindacale, anzi contrattuale e, come sia stato proprio il sindacato a volere l'istituzione di un ordine, strumento di autogoverno professionale della categoria.

Oggi si può dire che non esiste un dualismo tra Ordine e Sindacato ma una convivenza ed una collaborazione che sono essenziali (e non certamente concorrenziali come taluno ancora tende a sostenere in funzione meramente negativa); e che proprio il Sindacato ha tratto forza dall'esistenza dell'Ordine professionale (il quale in virtù di una legge ha potuto disciplinare la professione sanando irregolarità, spezzando vecchie situazioni di abuso, dando al giornalismo italiano nuovi iscritti non condizionati dallo strapotere degli editori); così come il Sindacato ha trovato, dal fatto che il giornalismo è professionalmente organizzato, motivazioni e forze per un contratto che esalti la libertà e la personalità del giornalista, ne riconosca meglio la sua "funzione e opera professionale", che - al di là delle strettoie e dei vincoli di un rapporto di lavoro meramente subordinato - è rivolta alla realizzazione di un prodotto che è essenzialmente un'opera intellettuale e collettiva, al quale ciascun giornalista è chiamato a partecipare secondo le sue competenze specifiche.

I soggetti e l'attività

Per quanto concerne i soggetti e l'attività la nuova disciplina prevede:

- a) l'obbligo di appartenenza all'Ordine per chi voglia assumere il titolo ed esercitare la professione di giornalista;
- b) la definizione dei diritti e dei doveri inerenti allo <u>status</u> di giornalista;
- c) la suddivisione dei giornalisti in due categorie: i professionisti (coloro cioè che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica) e i pubblicisti (coloro cioè che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se contestualmente ad altre professioni o impieghi;
- d) lo svolgimento della "pratica giornalistica per almeno 18 mesi come condizione per l'accesso all'elenco dei "professionisti" (dopo il superamento di una speciale prova di idoneità professionale;
- e) l'istituzione di elenchi speciali per i giornalisti stranieri, e per i direttori di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

Per quanto concerne le attività, la legge affida così all'Ordine due funzioni fondamentali: la formazione e la tutela deontologica. Sul primo versante, quello della formazione, l'Ordine dei Giornalisti ha affinato, con successive modifiche regolamentari, lo svolgimento sugli esami di idoneità; ha curato la pubblicazione, in più successive edizioni, dei volumi "Studiare da giornalista", i testi di preparazione all'esame stesso che oggi devono essere aggiornati; ha organizzato seminari di formazione all'esame, in primavera e autunno; ha promosso la nascita di una piccola rete di scuole di giornalismo, come strumento alternativo al praticantato tradizionale per l'accesso alla professione.

Il primo passo è stato del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, che ha avviato l'attività dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo nel 1977. Sulla base dell'esperienza milanese, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha poi approvato, nel 1988, un "Quadro di indirizzi e condizioni" per il riconoscimento di strutture idonee e adeguate a fornire una valida preparazione propedeutica e/o integrativa della pratica professionale. I criteri portanti di questa delibera sono: a) un incrocio tra docenti, accademici e giornalisti professionisti; b) il numero chiuso con selezione di ammissione; il riconoscimento di conformità delle strutture didattiche alle condizioni previste; l'indicazione di una ipotesi di raggruppamenti disciplinari. Sono nati così gli Istituti per la Formazione al Giornalismo di Urbino (1989), Bologna (1990 e trasformata poi in Scuola Superiore di Giornalismo nel 1998), Perugia (1992); successivamente le scuole di specializzazione della Cattolica (1990) e della Luiss (1993), Tor Vergata (1999), i Corsi di laurea in scienze della comunicazione con indirizzo in giornalismo presso l'Università Lumsa (1999) e Palermo (2001) e il Master biennale presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (2002)

Oggi, anche l'Università sta scendendo in campo sul piano della formazione sia pur con notevole ritardo. Tralasciamo di parlare delle cosiddette "lauree brevi in giornalismo" che sono state un fallimento totale nonché i Corsi di laurea in scienze della comunicazione (un minestrone che sa ben poco di autentico giornalismo) per arrivare alla recentissima riforma universitaria (2000/ 2001) che fra le classi di laurea universitaria comprende anche quella in Scienze della comunicazione con indirizzo in giornalismo (che prevede anche attività di tirocinio in strutture di formazione al giornalismo convenzionate con l'Ordine nazionale dei Giornalisti) nonché le lauree specialistiche (che prevedono "attività di tirocinio e stages presso pubbliche е private dell'Unione Europea, giornalistiche, imprese editoriali, anche sotto la guida di giornalisti professionisti o dirigenti ed editors). Manca, però, il necessario raccordo con la legge professionale vigente, negato appunto, con il rischio di non fornire l'auspicabile sbocco professionale e quindi il correlativo inserimento sul mercato del lavoro. Per sanare queste lacune si sta adoperando l'Ordine dei giornalisti, nella consapevolezza che si debba accedere alla professione solo dopo un adeguato cursus

di studi formativi, abbandonando il praticantato tradizionale, rilevatosi del tutto inadequato".

Anche in questa materia va sottolineato quel ruolo di autogoverno esercitato dall'Ordine; pur fuori della riforma universitaria si stanno ponendo le basi per un progetto che prevede dopo la laurea triennale in giornalismo un master biennale per l'accesso alla professione nonché una nuova versione del "Quadro di indirizzi" rivolta alle università al quale dovranno uniformarsi tutte le strutture che, attualmente o in futuro, saranno dall'Ordine abilitate a svolgere, con il praticantato, l'attività di addestramento e formazione dei giovani.

Sulla deontologia, altro compito fondamentale dell'Ordine, fa testo l'art. 2 della legge, che afferma: "E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata all'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultano inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizia, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e la fiducia tra la stampa e i lettori".

Gli interventi disciplinari – che vanno dall'avvertimento, alla censura, alla sospensione, alla radiazione, a seconda della gravità dei fatti contestati – inizialmente hanno riguardato prevalentemente episodi interni alla categoria: litigi tra giornalisti, mancate dichiarazioni dei direttori e così via. Di recente molti Consigli regionali hanno rivolto maggiore attenzione alla tutela deontologica adottando numerose delibere particolarmente sull'informazione che concerne i minori e sull'informazione economica.

Si è pian piano creata poi una ricca giurisprudenza che si pone come fonte primaria della normativa deontologica assieme alle numerose carte dell'autonomia professionale (ecco nuovamente il ruolo di autogoverno dell'Ordine), carte che hanno riguardato il rapporto tra l'informazione e la pubblicità, l'informazione e i minori, la Carta di doveri del giornalista, l'informazione e i sondaggi. Una trattazione a parte merita il Codice deontologico sulla tutela della privacy, sempre approvato dall'Ordine dei giornalisti in collaborazione con la relativa Autorità. Questo codice ha una natura diversa dalle precedenti carte che, come abbiamo detto, sono atti sottoscritti per adesione volontaria; quello della privacy, invece, ha visto l'intervento attivo e sostitutivo nella sua formulazione della Authority di garanzia preposta al settore specifico. Inoltre provenendo da un obbligo di legge, esso ha natura normativa vincolante nei confronti di tutti (e

non solo nei confronti dei giornalisti) con sanzioni che sono così differenziate:

- a) quelle attribuite al Garante che può vietare o disporre il blocco del trattamento dei dati e quindi agire in via preventiva;
- b) quelle relative al risarcimento del danno cagionato a terzi, risarcibile secondo la disciplina del fatto illecito;
- c) quelle, infine, più propriamente disciplinari appartenenti all'Ordine applicate soltanto nei confronti dei giornalisti.

I PROFILI "STRUTTURALI" DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Struttura organizzativa generale

L'Ordine dei Giornalisti è articolato in una struttura collegiale elettiva centrale, il Consiglio Nazionale, e in 20 strutture collegiali periferiche, i Consigli regionali, che sono organi eletti su pase regionali (o interregionale) e sono composti da sei professionisti e tre pubblicisti che restano in carica un triennio.

Ciascun Consiglio regionale è composto di 6 professionisti e 3 pubblicisti ed elegge nel proprio seno un Presidente (il quale ha la rappresentanza dell'Ordine, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ecc.), un vice presidente, un Segretaric e un Tesoriere. Ogni Ordine ha anche un Collegio di revisori dei conti costituito da tre componenti. Il Collegio controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci riferendone all'assemblea.

Le competenze

I Consigli sono titolari di una svariata serie di competenze (art.11 L.n.69), alcune delle quali appaiono diretta espressione di poteri di amministrazione attiva (iscrizione e cancellazione dall'albo; queste ultime avvengono per trasferimento, perdita del godimento dei diritti civili, perdita della cittadinanza italiana o Ue, condanna penale, mancanza dell'esclusività professionale, inattività); altre

attengono al controllo sull'osservanza di norme deontologiche da parte degli iscritti.

I Consigli amministrano i beni di pertinenza dell'Ordine e, annualmente, compilano il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; convocano l'assemblea; fissano le quote annuali dovute dagli iscritti e determinano i contributi per l'iscrizione nonché per il rilascio dei certificati.

<u>I poteri di vigilanza: il controllo "deontologico" e l'esercizio dei poteri disciplinari</u>

Nell'ambito dei poteri di vigilanza, ai Consigli sono state attribuite specifiche competenze sul legittimo esercizio della professione e sul rispetto delle norme di etica professionale.

Ogni Consiglio vigila per la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione.

Ogni Consiglio, poi, "vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti" e può adottare nei confronti degli iscritti all'Albo che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro o alla dignità dell'Ordine provvedimenti disciplinari che vanno dall'avvertimento alla censura alla sospensione o alla radiazione dall'Albo.

L'avvertimento viene inflitto nel caso di abusi o mancanze di lieve entità e consiste nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri. Il provvedimento può non essere conseguente ad un giudizio disciplinare.

La **censura** è connessa ad abusi o mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

La **sospensione** dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto abbia compromesso, con la sua condotta, la propria dignità professionale (da due mesi ad un anno).

La **radiazione** è diretta a sanzionare la condotta dell'iscritto che abbia gravemente compromesso la dignità professionale sino a renderla incompatibile con la permanenza nell'Albo. La legge (art.59) prevede la reiscrizione, su domanda dell'interessato, da adottarsi trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il procedimento disciplinare

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato. L'azione disciplinare è iniziata d'ufficio dal competente Consiglio o anche su richiesta del Procuratore Generale.

Non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato formalmente invitato a comparire d'avanti al Consiglio.

questo, assunte sommarie informazioni, contesta all'interessato, con lettera raccomandata, i fatti addebitati e le eventuali prove raccolte, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito a discolpa.

L'interessato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta e corredati di motivazione; vengono notificati all'interessato entro trenta giorni dalla deliberazione.

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto (salvo gli eventi interruttivi del termine previsti), tranne che non sia stato promosso giudizio penale; in tale ipotesi il termine decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

La vigilanza del Ministro della Giustizia

La legge n.69/63 attribuisce al Ministro della Giustizia l'alta vigilanza su tutti i Consigli (art.24).

Il Ministro, sentito il parere del Consiglio Nazionale, ha il potere di sciogliere, con decreto motivato, un Consiglio regionale (o interregionale) non in rado di funzionare regolarmente, o illegittimamente in prorogatio (quando, cioè, sia scaduto il termine di legge per l'elezione del nuovo Consiglio senza tuttavia procedervi), ovvero recidivo nell'inosservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, benché ritualmente richiamato.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

Il Consiglio Nazionale ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Esso è composto, in genere, in ragione di due professionisti ed un pubblicista per ogni circoscrizione regionale o interregionale; particolari criteri elettorali sono fissati dalla legge per gli Ordini che hanno un elevato numero di iscritti.

L'elezione dei membri avviene con le stesse modalità previste per i Consigli periferici, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio nazionale oggi è composto da 128 consiglieri nazionali di cui 70 sono professionisti e 58 pubblicisti.

Articolazioni del Consiglio

Il Consiglio elegge nel proprio seno in Presidente professionista che ha rappresentanza dell'ente, un vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, un Segretario ed un Tesoriere.

Elegge inoltre un Collegio dei Revisori dei conti (due professionisti ed un pubblicista) ed un Comitato Esecutivo (sei professionisti e tre pubblicisti) fra i quali rientrano le cariche.

Compito del Comitato Esecutivo è l'attuazione delle delibere del

Consiglio; coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria.

Il Comitato Esecutivo ha anche il potere di adottare, in via d'urgenza, delibere di competenza del Consiglio Nazionale e, in tal caso, deve sottoporle a ratifica entro 30 giorni.

In seno al Consiglio sono anche costituite quattro commissioni consultive: giuridica, culturale, ricorsi e amministrativa, con il compito di preparare le deliberazioni consiliari e, comunque, tutti gli affari di competenza del Consiglio stesso.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio è essenzialmente un organo di appello contro le decisioni dei Consigli regionali in tema di iscrizioni all'Albo, in materia disciplinare e in materia elettorale.

Ha anche altri poteri. Innanzitutto, il peculiare potere di autogoverno per quanto concerne la sua organizzazione e il funzionamento; svolge attività promozionali per il miglioramento, aggiornamento e perfezionamento professionale; esprime parere a tutti i progetti di legge e di regolamento riguardanti la professione di giornalista.

Il compito fondamentale del Consiglio Nazionale è quello contenzioso, cioè di rivedere, annullare o revocare le decisioni adottate in primo grado dai Consigli regionali.

E' questo un compito di garanzia, sia nell'interesse generale, sia nell'interesse individuale dei singoli giornalisti; compito che si svolge però in regime di autonomia e cioè nel rispetto dei principi di autogoverno degli interessi della categoria che si ispira al disegno costituzionale del vigente sistema democratico.

Tutti i provvedimenti quindi dei Consigli regionali possono essere impugnati davanti al Consiglio Nazionale o dai singoli giornalisti interessati o dal Pubblico Ministero. Il potere riconosciuto a quest'ultimo organo potrebbe sembrare una dell'autonomia dell'Ordine; esso in realtà risponde ad una funzione di garanzia degli interessi dell'ordinamento generale nel cui ambito, anche i provvedimento adottati nel settore specifico, hanno efficacia. Quindi, una funzione garantistica espressa da una volontà esterna al settore e anche questo contraddistingue l'ordinamento attuale rispetto alla disciplina professionale del passato - sia durante il regime fascista, sia nel periodo successivo - evitando, appunto, che le decisioni dell'Ordine possano tradursi in limitazioni della libertà di stampa o in provvedimenti coercitivi nei confronti di singoli giornalisti.

Ma le garanzie non si fermano qui. Contro le decisioni del Consiglio Nazionale è previsto che, sia l'interessato che il Pubblico Ministero, possano ricorrere agli ulteriori tre gradi della giustizia ordinaria: Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione. Questi ultimi hanno gli stessi poteri di annullamento, revoca o riforma attribuiti al Consiglio Nazionale.

Il Collegio del Tribunale o della Corte d'Appello – e anche questa è una garanzia di autonomia dell'ordinamento professionale – è integrato da un professionista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, dal Presidente della Corte d'Appello, su designazione del Consiglio Nazionale. Alla scadenza dell'incarico i giornalisti non possono essere nuovamente nominati. E' questa una ulteriore formula di salvaguardia del principio di autotutela della categoria a bilanciare il potere, riconosciuto al giudice ordinario, di incidere sul merito delle delibere professionali.

Un misurato equilibrio, quindi, fra tutela del diritto e dell'interesse del singolo e quella indiretta dell'indipendenza e del prestigio della professione, realizzare soprattutto nei settori, come quello dell'informazione, svolgenti una particolare funzione sociale.

Antonio Viali

L'INPGI

La previdenza autonoma dei giornalisti nacque sul finire del secolo scorso nella forma di «casse pie» (e cioè casse mutualistiche, in sostanza assicurazioni «cooperative» tra i giornalisti stessi) costituite presso la maggior parte delle associazioni di stampa. Tali casse erano alimentate unicamente da modesti contributi mensili dei soci e dal ricavo di manifestazioni, avevano perciò scarsa «importanza». Infatti le pensioni che tali casse potevano assegnare soprattutto ai vecchi soci non erano tali da sopperire, anche modestan ente, ai bisogni della persona. Dopo la prima guerra mondiale, si pose il problema di garantire l'assistenza previdenziale in diversa forma. Con il contratto collettivo firmato il 14 dicembre 1919 si costituì una commissione tra giornalisti ed editori per lo studio di tutta la materia della previdenza (in particolare le assicurazioni per invalidità e vecchiaia). Senonché, con il regime fascista, vennero introdotte forme di previdenza obbligatorie che portarono, mediante il regio decreto 25 marzo 1926 n. 838, al riconoscimento giuridico dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti, appunto l'INPGI, che venne poi intitolato ad Amaldo Mussolini.

Nell'ordinamento giuridico realizzatosi dopo la caduta del fascismo, con la nascita dello Stato repubblicano, l'Inpgi è stato riconosciuto con legge dello Stato (L. 20 dicembre 1951 n. 1564) come ente pubblico sostitutivo tenuto a garantire "a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme e di assistenza obbligatoria".

A partire dal 1994 (d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509) l'Inpgi è stato trasformato in soggetto di diritto privato, assumendo la forma della Fondazione, pur mantenendo la sua peculiarità di ente sostitutivo a favore dei giornalisti delle prestazioni previdenziali. In realtà, però, l'Inpgi co-

me gli altri enti privatizzati con lo stesso decreto legislativo, pur non essendo più un soggetto di diritto pubblico, non può considerarsi a pieno titolo un soggetto di diritto privato, in quanto adempie ad una funzione che è costituzionalmente garantita dallo Stato. Non a caso l'articolo 38 della Costituzione prevede che i lavoratori hanno diritto "che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" in caso di invalidità di vecchiaia e di disoccupazione involontaria ed aggiunge che "ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato". Di conseguenza, l'obbligo costituzionale di garantire a tutti i lavoratori prestazioni previdenziali, ha indotto il legislatore ad attenuare la privatizzazione degli enti di previdenza, mediante rigorosi controlli pubblici.

Ciò comporta che l'Inpgi sia, comunque, soggetto al controllo della Corte dei Conti (obbligo al quale sono tenuti soltanto i soggetti pubblici) e alla vigilanza dei ministeri del Lavoro e del Tesoro.

L'Inpgi è gestito da un Consiglio Generale e da un Consiglio di amministrazione composti in larghissima maggioranza da giornalisti eletti direttamente dagli iscritti. Il Consiglio di amministrazione (15 membri) è composto anche da un giornalista designato dalla Fnsi, da due rappresentanti degli editori nominati dalla Fieg, da un rappresentante del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Consiglio di amministrazione e il Consiglio Generale durano in carica quattro anni. Il Consiglio di amministrazione e legge, tra i propri componenti, il presidente (che ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di amministrazione e vigila sulla esecuzione delle delibere degli organi amministrativi) e due vice presidenti, uno dei quali tra i rappresentanti degli editori. Il vice presidente giornalista assume l'incarico di vice presidente vicario.

Le prestazioni che l'Istituto assicura ai propri iscritti, così come riassunte nel richiamato articolo 21 del contratto collettivo, sono meglio specificate nell'articolo 2 dello Statuto il quale prevede che l'ente è tenuto alle seguenti prestazioni: a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti; b) trattamento economico in caso di tubercolosi; c) trattamento in caso di disoccupazione; d) assegni per il nucleo familiare; e) ogni altro trattamento previsto da provvedimento di legge; f) trattamento in caso di infortunio. Sono inoltre previste altre possibili prestazioni aggiuntive come: pensioni e assegni a carattere sociale; ricovero in case di riposo e assistenza degli anziani e degli invalidi attraverso strutture gestite direttamente o convenzionate, prestiti, sussidi, contributi per cure termali ed integrazioni delle prestazioni obbligatorie; borse di studio a figli e orfani di iscritti, anche per corsi di formazione giornalistica; interventi volti a favorire l'accesso alla casa di abitazione, ivi compresa la concessione di mutui ipotecari.

Alcuni di questi trattamenti nascono come obbligo previsto da leggi dello Stato (la previdenza, l'indennità di disoccupazione, l'indennità di cassa integrazione), altri come prestazioni proprie dell'Inpgi, altri ancora come gestione di prestazioni che hanno la loro fonte nel contratto nazionale di lavoro. É il caso, per esempio, dell'assicurazione infortuni che è prevista negli articoli 38 e seguenti del contratto collettivo e che garantisce un particolare trattamento economico in caso di infortunio del giornalista sia sul lavoro o extra professionale e anche nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cele-

brale non conseguente ad infortunio. Questa particolare assicurazione è coperta da una contribuzione mensile a carico degli editori e la sua gestione è stata affidata, per volontà delle parti contrattuali all'Inpgi.

Le parti contrattuali (Fieg ed Fnsi) hanno, peraltro, un ruolo di rilievo nella gestione dell'Inpgi privatizzato. Infatti il decreto legislativo di privatizzazione stabilisce che le delibere in materia di contributi e prestazioni possono essere adottate dagli organi amministrativi dell'Istituto "sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale". Ciò significa che per ogni modifica che riguardi le prestazioni e i contributi occorre il preventivo accordo tra la Fieg e la Fnsi.

La gestione separata dell'Inpgi

Dal 1996 nell'ambito dell'Inpgi è stata costituita una gestione separata per assicurare i trattamenti previdenziali ai giornalisti che svolgono la loro attività in regime di autonomia.

In attuazione della legge di riforma del sistema previdenziale (L. 8 agosto 1995, n. 335) che ha introdotto il diritto alla copertura previdenziale e il conseguente obbligo contributivo per tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, con decreto legislativo del febbraio 1996 il governo in-

trodusse la possibilità per gli Ordini professionali di costituire casse previdenziali a favore dei propri iscritti, relativamente alle prestazioni di lavoro in regime di autonomia, creandoli *ex novo* ovvero affidandone la gestione ad altre Casse o Enti.

Sulla base di questa previsione legislativa, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti deliberò di costituire un'autonoma forma previdenziale per i giornalisti, lavoratori autonomi, affidandone la gestione all'Inpgi. Nacque così la Gestione separata.

Alla Gestione separata devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i giornalisti, professionisti e pubblicisti, e tutti i praticanti che svolgono attività giornalistica autonoma. Anche i giornalisti iscritti alla gestione principale dell'Inpgi, qualora svolgano attività autonoma, hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.

La gestione separata assicura, come quella principale, i trattamenti pensionistici in caso di vecchiaia, invalidità e superstiti. Poiché i trattamenti sono calcolati, per legge, sulla base del criterio contributivo, il giornalista iscritto alla gestione principale e alla gestione separata non può percepire, al momento del pensionamento, un unico trattamento, ma sommerà la pensione erogata dalla gestione principale con quella erogata dalla gestione separata.

Anche la gestione separata, più semplicisticamente nota nella categoria come *Inpgi2*, ha un proprio Comitato di amministrazione, eletto direttamente dai giornalisti iscritti, che dura in carica quattro anni ed è composto da cinque rappresentanti elettivi, dai rappresentanti del ministero del Lavoro e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Inpgi o, in sostituzione, dal vice presidente vicario.

La previdenza complementare

Il "Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani" è un regime pensionistico di categoria derivante dalla contrattazione collettiva e si affianca – quale fondo pensione complementare – al regime pensionistico obbligatorio di base, preposto cioè ad assicurare la pensione di primo livello. Il Fondo corrisponde, quindi, un trattamento aggiuntivo a quello dell'Inpgi attraverso la capitalizzazione individuale delle risorse.

Il "Fondo" è stato costituito dalla Federazione della Stampa nel 1987, a seguito di un accordo sindacale stipulato con la Federazione degli Editori che prevedeva l'erogazione di una cifra una tantum per tutti i giornalisti al momento dipendenti, quale dotazione iniziale. In seguito, sempre con accordo sindacale, le parti concordarono che a partire dall'1 gennaio 1993 le aziende avrebbero versato al Fondo a favore dei giornalisti dipendenti un contributo fisso mensile di 25.000 lire. In occasione della stipula del rinnovo biennale della parte economica del contratto collettivo, avvenuta il 4 giugno 1988 le parti hanno convenuto sull'opportunità di percentualizzare la contribuzione al Fondo, prevedendo la possibilità per gli iscritti di calibrare sulla base delle proprie esigenze e valutazioni la contribuzione individuale e di procedere alla modifica dello statuto per adeguare le strutture del Fondo alle indicazioni della legislazione in materia di previdenza complementare.

Oggi, il Fondo, eretto in Fondazione con decreto del ministero del Lavoro del 27 giugno 2000, è guidato da un Consiglio di amministrazione, che dura in carica tre anni, composto di dodici membri ed è vigilato da un collegio dei sindaci di quattro componenti. Entrambi questi organi collegiali sono paritetici (6 nominati dalla Fieg e 6 eletti direttamente dai giornalisti iscritti).

Possono iscriversi al Fondo tutti i giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato ai sensi del contratto collettivo di categoria. L'adesione al Fondo è volontaria, tranne per coloro che erano già iscritti prima del 27 aprile 1993 e che sono considerati "vecchi iscritti". Il "Fondo" opera secondo il metodo tecnico della "contribuzione definita", in regime di capitalizzazione individuale.

Esso attribuisce all'iscritto una rendita – per il tramite di convenzioni assicurative – in presenza del diritto alla pensione di base e allorquando siano trascorsi almeno venti anni di anzianità di adesione.

A fronte di un'anzianità inferiore è consentito il riscatto del complessivo capitale accumulato.

In parziale alternativa alla rendita assicurativa, l'iscritto può ottenere la liquidazione in capitale di una quota non superiore al 50% della posizione pensionistica di pertinenza. Il Fondo non può concedere prestiti agli aderenti ma ove essi vantino un'anzianità di iscrizione di almeno otto anni possono conseguire un'anticipazione, esclusivamente a valere sulle quote di Tfr accumulato, per fronteggiare spese sanitarie, terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato da atto notarile.

La contribuzione al "Fondo" è disciplinata dal richiamato accordo collettivo del 4 giugno 1998 e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico stipulato il 14 aprile 2001.

Le posizioni individuali presso il Fondo sono alimentate da un contributo fisso dell'editore e un contributo modificabile a sua scelta del singolo iscritto calcolato sui seguenti elementi della retribuzione: - minimo tabellare (per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare è convenzionalmente individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%); - indennità di contingenza; - aumenti periodici di anzianità; - maggiorazione per lavoro notturno; - tredicesima mensilità; - indennità redazionale e relativa aggiunta; - compensi per le festività nazionali e infrasettimanali; - per le festività soppresse; - compenso per il lavoro domenicale e relative incidenze; - indennità compensativa fuori orario (art. 7, comma 15, del contratto); - maggiorazione per i giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazione quotidiane per la stampa (art. 10, ultimo comma, del contratto).

Qualora le voci retributive, base di computo della contribuzione, costituiscano, sia singolarmente che cumulativamente, oggetto di erogazione forfettaria e tale erogazione ricomprenda altresì elementi retribu-

LA CASACIT

Con l'istituzione del servizio sanitatio nazionale e quindi con la cessazione delle forme di assistenza malattie da parte degli appositi istituti (l'INAM per quanto riguardava gli altri lavoratori subordinati, l'INPGI per quanto riguardava i giornalisti professionisti) si è posto il problema di garantire ai giornalisti un adeguato trattamento sanitario.

La categoria giornalistica, per sua scelta, confermata nei Congressi della Federazione della Stampa, deliberò nel 1974 di dare vita ad un'istituzione che potesse assicurare ai giornalisti prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle fornite dal SSN.

Nacque, così, la Casagit (Cassa Autonoma di assistenza Sanitaria Integrativa dei Giornalisti Italiani). Gli scopi e la contribuzione sono regolati anch'essi nel contratto collettivo.

L'art. 21 del contratto, infatti, riconosce a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro subordinato il diritto alle prestazioni sanitarie integrative che vengono erogate dalla Casagit, e definisce la contribuzione a carico del giornalista e dell'editore. Il criterio fondamentale su cui si basa l'istituto della Casagit è quello della mutualità di categoria. Infatti, mentre le prestazioni hanno lo stesso livello per tutti gli iscritti, questi vi contribuiscono in misura percentuale sulla foro retribuzione.

Alla Casagit, quindi, sono automaticamente ed obbligatoriamente iscritti tutti i giornalisti professionisti e i praticanti con rapporto di lavoro subordinato nonché i giornalisti pubblicisti a tempo pieno e con retribuzione non inferiore a quella del redattore di prima nomina. Ma possono iscriversi volontariamente anche i giornalisti professionisti e pubblicisti privi di un rapporto di lavoro subordinato. I pubblicisti, però, possono farlo entro un anno dalla data di iscrizione all'Ordine.

La Casagit assicura a tutti gli iscritti la copertura delle seguenti prestazioni: ricoveri in istituti di cura, interventi di chirurgia ambulatoriale, visite specialistiche; accertamenti clinici, prestazioni terapeutiche; acquisto di medicinali; cure e protesi dentarie; acquisto di lenti; acquisto di protesi e tutori ortopedici; assistenza infermieristica domiciliare nella fase acuta di malattia; assistenza infermieristica per i non autosufficienti totali; assistenza ai minorati psicofisici dalla nascita o prima infanzia; cure termali. tivi esclusi dall'imposizione contributiva (come per esempio i superminimi individuali, il compenso per il lavoro straordinario, ecc.) l'erogazione forfettaria è assunta a base di calcolo nei limiti del 40% del relativo ammontare.

Il contributo a carico dell'editore è dell'1% calcolato sulla retribuzione lorda comprensiva degli elementi sopra indicati. L'apporto contributivo dell'iscritto è compreso tra una misura minima obbligatoria dello 0,10% ed una massima del 12%, liberamente scelta dagli interessati con semplice comunicazione all'azienda e al Fondo.

Il Fondo è inoltre alimentato da una quota di Tfr pari, dal marzo 2001, al doppio dell'ammontare del contributo del datore di lavoro.

L'impiego delle risorse è curato dal consiglio di amministrazione, che si avvale di gestori specializzati.

Gli iscritti sono periodicamente informati nel dettaglio della consistenza e del rendimento della propria posizione individuale.

1

Le prestazioni della Casagit coprono non solo il giornalista iscritto, ma anche il coniuge (se divorziato, purché non abbia contratto nuovo matrimonio) ovvero il convivente *more uxorio*, i figli sino al compimento del ventiseiesimo anno di età o anche oltre quando siano stati dichiarati permanentemente inabili al lavoro, i genitori in età pensionabile viventi a carico del giornalista.

Come tutti gli altri organismi della categoria, anche la Casagit è amministrata da organi che sono composti ed eletti direttamente da tutti i giornalisti iscritti. L'Assemblea nazionale dei delegati, eletti su base circoscrizionale, elegge a sua volta un Consiglio di amministrazione.

La struttura operativa della Cassa si avvale anche di Consulte regionali, costituite a livello territoriale nell'ambito delle Associazioni regionali di Stampa e di Fiduciari regionali che mantengono il collegamento tra la Cassa e i singoli iscritti.

Cos'è la FNSI

La Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) fu costituita nel 1908 e rifondata nel 1944, ed è una libera associazione fra le associazioni regionali dei giornalisti. Essa agisce nell'ambito dell'articolo 39 della Costituzione italiana che prevede l'assoluta libertà dell'organizzazione sindacale. La Fnsi è il sindacato nazionale unitario dei giornalisti italiani e ha come suoi scopi principali: la difesa della libertà di stampa, la pluralità degli organi di informazione, la tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali della categoria.

Attività prevalente della Fnsi è quella di stipulare contratti collettivi di lavoro e di assicurare ai giornalisti l'assistenza sindacale anche in collaborazione con le Associazioni Regionali di Stampa e le strutture sindacali aziendali (Comitati e fiduciari di redazione).

La Federazione Nazionale della Stampa italiana è l'unico sindacato dei giornalisti italiani ed è autonomo rispetto a ogni altra forza od organizzazione politica, sindacale ed economica.

Nel Consiglio Nazionale della Fnsi sono presenti, a titolo consultivo, giornalisti designati dalle confederazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Cisnal) in virtù di un patto di alleanza stipulato nel 1948, con il quale le altre organizzazioni sindacali hanno riconosciuto alla Fnsi la rappresentanza esclusiva degli interessi della categoria giornalistica.

Gli organi statutari della Fnsi

Il Congresso Nazionale, con tutti i poteri deliberanti, ha luogo ogni tre anni con la partecipazione di circa 200 delegati dei giornalisti professionisti (cioè che lavorano a tempo pieno) e 100 delegati dei delegati dei giornalisti pubblicisti (coloro che lavorano a tempo parziale) eletti nell'ambito delle 19 associazioni federate.

Il Consiglio Nazionale, organo deliberativo a cui è affidato il compito di realizzare le decisioni e le deliberazioni congressuali composto da 56 consiglieri professionisti e 28 pubblicisti eletti in parte direttamente dal Congresso Nazionale e in parte dalle delegazioni delle associazioni regionali; del Consiglio Nazionale fanno parte di diritto, a titolo consultivo, gli ex presidenti ed ex segretari nazionali della Federazione insieme con altre figure titolari di ruoli e responsabilità negli Enti della categoria.

Il Presidente, che può essere un giornalista professionista o pubblicista, è espressione dell'unità della categoria, è eletto direttamente dal Congresso Nazionale e ha la rappresentanza legale della Fnsi.

La Giunta Esecutiva, organo di governo sindacale, eletta dal Consiglio Nazionale, è composta da 9 giornalisti professionisti e da 4 pubblicisti.

Il Segretario Nazionale, giornalista professionista, è eletto dalla giunta esecutiva fra i suoi membri e ha la responsabilità e la guida operativa del sindacato. Su proposta del Segretario Nazionale la Giunta nomina il Direttore della Fnsi che ha la responsabilità degli uffici. Il Segretario Nazionale può essere affiancato da uno o più vice - segretari nazionali eletti tra i componenti della giunta esecutiva.

Tra gli Organi statutari della Fnsi, vi sono inoltre, la Conferenza nazionale dei Comitati e Fiduciari di redazione, organo consultivo che riunisce rappresentanti sindacati eletti in tutte le testate e la Consulta dei Presidenti delle associazioni regionali.